

RELAZIONE SUI PRIMI CONTATTI PRESI CON LA FEDERAZIONE NAZIONALE FASCISTA DEGLI INDUSTRIALI DELLO SPETTACOLO IN OTTEMPERANZA ALLE DECISIONI DELLA COMMISSIONE CARDINALIZIA.

In data 28 aprile 1941 il Segretario del Centro Cattolico Cinematografico si è recato, accompagnato dal Tesoriere del C.C.C., presso la Federazione Nazionale Fascista degli Industriali dello Spettacolo ed ha avuto un colloquio con quel Direttore avv. Eitel Monaco.

Si è dato innanzi tutto conferma di quanto già era stato comunicato; che, cioè, la Commissione Cardinalizia aveva deliberato che il C.C.C. assumesse l'incarico di condurre a termine le trattative per definire la Convenzione, relativa ai rapporti tra Case di Distribuzione e sale cinematografiche dipendenti dalla Autorità Ecclesiastica.

L'avv. Eitel Monaco ha preso nuovamente atto, con vivo compiacimento, di tale comunicazione e si è dichiarato pronto a fissare al più presto un colloquio tra il Presidente del Cartello Nazionale dei Noleggiatori e il Segretario del C.C.C., colloquio da svolgersi nella Sede della Federazione e in presenza dello stesso avv. Monaco.

A tal proposito il Direttore della Federazione ha fatto presente che la Convenzione avverrebbe tra le Case di Distribuzione e il C.C.C. in quanto se si dovesse addivenire ad un accordo tra Federazione e C.C.C. occorrerebbe una procedura più complessa e prolungata.

In un rapido esame dei vari punti delle proposte avanzate a suo tempo dai noleggiatori - proposte che sono state riferite alla Commissione Cardinalizia, la quale le ha accettate - l'avv. Monaco ha riconfermato la piena efficienza delle medesime.

Quando, però, il Segretario del C.C.C. ha fatto presente l'ostacolo che sarebbe rappresentato - per una efficiente esecuzione della Convenzione - dalle disposizioni ministeriali in vigore, e specialmente dalla istituzione della Lista Ministeriale (che stabilisce al di fuori delle valutazioni dell'Autorità Ecclesiastica quali e quante siano le pellicole di cui si autorizza la proiezione nelle sale cinematografiche dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica stessa) l'avv. Eitel Monaco ha dovuto riconoscere la effettiva esistenza di tale ostacolo.

A tal proposito ha anzi chiarito che la competenza della Federazione Nazionale Fascista degli Industriali dello Spettacolo, pur riconoscendo la convenienza indiscutibile per l'interesse del Noleggio di stipulare la Convenzione che è allo studio, è limitata da quelle disposizioni di carattere generale e di natura politica e sociale che si identificano appunto nelle direttive degli organi governativi.

Mentre pertanto il Direttore della Federazione ripeteva di essere pronto a iniziare senz'altro i colloqui, in propria presenza e con il proprio intervento, tra i Noleggiatori e il C.C.C. - apertamente dichiarandosi favorevole a facilitare su ogni punto (revisione unica del C.C.C., invalidità di contratti stipulati in spregio delle valutazioni del C.C.C., licità di emendamenti e garanzia di loro effettuazione in tutti i circuiti, con-

Segue la relazione sui contatti presi con la Fed. Naz. Fasc. degli Indus. dello Spettacolo.

tributo economico a favore del C.C.C.) la conclusione delle trattative - esprimeva il parere sulla opportunità che il C.C.C. adisse in precedenza i competenti Dicasteri (e in modo speciale la Presidenza del Consiglio) per cercare un chiarimento definitivo e pregiudiziale sul punto di principio e sulla situazione giuridica relativa alle sale cinematografiche esistenti in Italia, autorizzate ed alle dipendenze della Autorità Ecclesiastica.

Si può concludere da quanto sopra che allo stato attuale si presentano due soluzioni:

1°) iniziare e portare a compimento senz'altro le trattative per la Convenzione tra il C.C.C. - incaricato di rappresentare le sale cinematografiche dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica in Italia - e il Cartello dei Noleggiatori;

2°) sottoporre alla Presidenza del Consiglio l'esame per una definizione della situazione giuridica di dette sale, onde sollecitare quei riconoscimenti e quelle direttive che consentano ai Dicasteri competenti, governativi e sindacali, di dare effettivo valore alla Convenzione da stipularsi.

Sul primo punto si osserva che, non ostante l'interesse evidente che il Noleggio riconosce nella convenzione allo studio; e non ostante la buona disposizione che la Federazione Nazionale Fascista degli Industriali dello Spettacolo dimostra chiaramente perchè la Convenzione stessa si concluda con piena soddisfazione di ambedue i contraenti, gli effetti pratici degli accordi verrebbero - in mancanza di superiori disposizioni - ad essere in gran parte frustrati nella pratica esecuzione.

Si aggiunge, inoltre, che una volta stipulata la convenzione si potrebbe ritenere in parte compromessa l'auspicata definizione dello stato giuridico delle sale dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica, in quanto le Autorità Governative potrebbero, a nuove sollecitazioni, opporre il fatto compiuto della stipulazione stessa, riconoscendovi quasi una accettazione dello stato attuale da parte della Autorità Ecclesiastica.

Il secondo punto, invece, può considerarsi come una risoluzione definitiva del delicato ed annoso problema. Dalla quale non soltanto scaturirebbe finalmente la possibilità di una vera attuazione anche in Italia delle Pontificie Direttive contenute nella Enciclica "Vigilanti cura"; ma deriverebbe altresì un valore anche effettivamente pratico alla convenzione che si ha oggi la possibilità di stipulare, in quanto non solo tutti i punti dell'accordo troverebbero una immediata applicazione; ma l'accordo stesso, nel quadro delle chiarite interferenze politiche e sociali, ne

Segue la relazione sui contatti presi con la Fed. Naz. Fasc. degli Indus. dello Spettacolo

La sala cinematografica che è costituita e dipende dall'Autorità Ecclesiastica (sala parrocchiale, sala di quartiere, sala di collegio, sala di un-  
diverrebbe strumento positivo - agendo nell'interesse stesso e economico della industria - al migliore raggiungimento delle superiori finalità di apostolato che, da parte dell'Autorità Ecclesiastica, lo hanno suggerito e concluso.

Si ritiene opportuno rammentare che in data 16 febbraio 1940 il Presidente del C.C.C. e il Segretario, per incarico ricevuto da Superiori, presentarono al Direttore Generale della Cinematografia Italiana, presso il Ministero della Cultura Popolare, un pro memoria relativo al profilo giuridico delle sale cinematografiche autorizzate e dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica e ai compiti demandati al C.C.C.

Il pro memoria, che si allega insieme con una copia della circolare ministeriale che limita la istituzione e l'agibilità di tali sale, fu redatto d'intesa con i Superiori. Il Direttore Generale della Cinematografia Italiana lo ricevè, pur facendo comprendere che la definizione dei punti in esso prospettati esulava dalla competenza del suo Dicastero.

Roma 29 aprile 1941

Al fine della liquidazione dei diritti morali e d'autore, relativi alle sale costituite e dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica, vale in vigore la convenzione esistente con la Società Italiana Autori ed Editori.

Il Centro Cattolico Cinematografico, seguendo le direttive dell'Autorità Ecclesiastica, vigila le sale suddette affinché si otteggano alle disposizioni di legge e alle norme impartite dall'Autorità Ecclesiastica.

Roma 16 febbraio 1940. XVIII